N. R.G. 36860/2023

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru'

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **36860/2023**:

tra

[redacted], con gli avv.ti Antonino Galletti, Massimiliano Bezzi e Gianluca Caputo,

Parte ricorrente

contro

ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.- ITA AIRWAYS – in persona del Chief Legal & Compliance Officer e procuratore pro tempore con gli avv.ti Marco Marazza, Domenico De Feo, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea

Parte convenuta

all'esito dell'udienza dell'8 settembre 2025 e della riserva in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente provvedimento di

RINVIO PREGIUDIZIALE

(art. 19, co. 3, del TUE e art. 267 del TFUE)

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA PRINCIPALE.

1. Con ricorso assegnato a questo giudice del lavoro i ricorrenti, dipendenti di Alitalia (Società aerea italiana spa, da ora "Alitalia") in amministrazione straordinaria, chiedevano di accertare il loro diritto a proseguire i rapporti di lavoro con Italia trasporto aereo spa – ITA Airways (da ora "ITA"), ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (che trova la sua disciplina nelle Direttive 80/987/CEE, 2001/23/CE e 2008/94/CE), in ragione dell'avvenuto trasferimento, a quest'ultima, del ramo di azienda cui detti rapporti afferivano, così riqualificando l'operazione attuata tra Alitalia e Ita, denominata tra le parti «acquisizione

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

asset Aviation»

2. A tal fine hanno dedotto che: era stata esperita, da parte di Ita ed Alitalia, la procedura di consultazione sindacale, prevista per i casi di cessione di azienda o di ramo d'azienda, che si è conclusa, in data 08 settembre 2021, con un mancato accordo tra le due società e le organizzazioni sindacali.
3. In conformità alle indicazioni della Commissione Europea – Direzione Concorrenza (Decisione SA.58173 del 10.09.2021), sulla scorta della perizia valutativa del perimetro Aviation, il 14 ottobre 2021 era stato concluso il contratto di cessione di complessi di beni e contratti per cui "*il Venditore cede e trasferisce all'Acquirente, che accetta ed acquista, il complesso dei beni e rapporti giuridici funzionali a consentire l'avvio e gestione delle attività di volo di cui al presente articolo 2 (il "Perimetro Aviation") di titolarità del medesimo Venditore, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui al successivo paragrafo 3.1, con effetto dal Termine Iniziale di Efficacia (come individuati ed identificati nel presente Contratto e nei suoi allegati, che sono stati redatti e concordati tra le Parti …*" (cfr. art. 2 del contratto di cessione).
4. I presupposti di fatto delle domande giudiziarie consistono nella comprovata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: a) preesistenza del complesso di beni organizzato alla cessione; b) idoneità del complesso di beni trasferiti a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo.
5. Il che, è dimostrato dalla circostanza che il 14 ottobre 2021 Alitalia operava il suo ultimo volo e il giorno successivo, 15 ottobre 2021, Ita proseguiva, senza soluzione di continuità, la medesima attività di trasporto aereo svolta da Alitalia: utilizzando i medesimi aeromobili, recanti ancora i medesimi segni e marchi distintivi di Alitalia; impiegando quasi esclusivamente (per il 99%) personale navigante e di terra proveniente da Alitalia ed assunto da Ita spa a decorrere dal 15 ottobre 2021, previa risoluzione del rapporto di lavoro con Alitalia (con l'obbligo, per tutti i lavoratori, di indossare le medesime divise che riportavano i segni distintivi di Alitalia; di utilizzare gli stessi slot assegnati sino al giorno prima ad Alitalia; continuando ad operare le stesse rotte e gli stessi voli, per trasportare passeggeri che avevano prenotato il proprio volo sulla piattaforma informatica di Alitalia, la quale azienda dichiarava pubblicamente di vendere i titoli di viaggio per conto di Ita Spa).
6. A diverse conclusioni non potrebbe indurre la decisione della Commissione europea 2021/SA.58173, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria.
7. Tale decisione, adottata *ex ante*, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

aiuti di Stato.

8. E' esclusa altresì l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 cod. civ., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura: nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione è avvenuta nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria con l'azienda in "esercizio" e, quindi, con la prosecuzione dell'attività aziendale finalizzata principalmente alla conservazione del patrimonio produttivo del ramo ceduto; e non al miglior soddisfacimento dei creditori che rappresenta, invece, la finalità principale di una procedura concorsuale liquidatoria**.**

9. La società Ita resisteva in giudizio ed eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. per carenza dei presupposti di fatto, sostenendo che l'acquisizione del "Perimetro Aviation", da parte di Ita, si sarebbe attuata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria con finalità liquidatoria di Alitalia che, come tale, non sarebbe soggetta alla disciplina sul trasferimento di azienda per quanto riguarda i rapporti di lavoro.

10. Ed ha affermato che, per l'effetto dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, "***l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario***".

11. Tale conclusione appariva essere avvalorata proprio dalla decisione SA.58173 della Commissione europea del 10 settembre 2021, che escludeva la continuità economica fra cedente e cessionario.

12. Con ordinanza del 18 giugno 2024 (alla quale si rimanda per il richiamo di riferimenti normativi più approfonditi nel diritto nazionale), questo giudice del lavoro rilevava, in conformità con il giudice del lavoro del Tribunale di Milano (sent. 1227 del 01.06.2023), che la Commissione si è pronunciata sulla discontinuità economica ai fini della valutazione della presenza di aiuti di Stato illegali e incompatibili ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE; non sulla configurabilità di un trasferimento d'azienda ai fini della continuità dei rapporti di lavoro.

13. E che, pertanto, trattandosi di valutazioni tra loro profondamente distinte, che non afferiscono alla portata delle tutele giuslavoristiche, la decisione della Commissione

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

Europea del 10 settembre 2021 non poteva assumere portata vincolante nel presente giudizio.

14. In ogni caso valore dirimente della portata della Decisione Comm. UE SA.58173 del 10.09.2021 è da ascrivere alla mera, ma determinante, circostanza che la decisione è stata adottata *ex ante* e ben prima della realizzazione del piano aziendale oggi in esame.

15. Quanto alla configurabilità di un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda, con la medesima ordinanza del 18 giugno 2024 (alla quale pure si rimanda *per relationem*) questo giudice del lavoro rilevava che l'attività di trasporto aereo di Alitalia era proseguita, ininterrottamente, sino al 14 ottobre 2021, cessando definitivamente a far data dal 15 ottobre 2021; e che contestualmente Ita aveva avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impiego degli aeromobili, degli slots, delle rotte e del personale di Alitalia.

16. Veniva altresì asseverato che il personale di Alitalia non era transitato ai sensi dell'art. 2112 c.c., ma era stato assunto *ex novo* e selezionato con criteri rimessi all'assoluta discrezionalità di Ita; la quale, così operando, ha scelto arbitrariamente i singoli dipendenti della vecchia compagine aziendale da assumere.

17. Sarebbe stato preciso onere di Ita Spa dimostrare di aver effettivamente reperito le risorse del personale navigante e di terra attraverso una selezione attuata in maniera trasparente e nella fisiologia degli equilibri di mercato, ossia "*a condizioni di mercato, nel contesto di un processo di selezione aperto*" (come peraltro indicato nella Decisione SA.58173 della Commissione europea del 10 settembre 2021).

18. Al contrario Ita non ha inteso chiarire, come era suo onere, quali siano stati, in concreto, i criteri applicati nella selezione dei nuovi assunti.

19. Si è potuto appurare che le assunzioni effettuate da Ita sono avvenute a condizioni retributive nettamente inferiori rispetto a quelle applicate dalla cedente Alitalia.

20. L'unico dato acquisito come certo al giudizio è che, al 15 ottobre 202, Ita aveva effettuato, tra le 29.451 candidature ricevute, l'assunzione di circa 1.200 unità, di cui il 99% proveniente da Alitalia, come dedotto e documentato in giudizio.

21. Aeromobili, rotte, slots e personale navigante e di terra rappresentano gli elementi necessari e sufficienti per lo svolgimento di quella attività di trasporto aereo che era riconducibile al "ramo Aviation" di Alitalia; attività che si ripresenta, sotto il nuovo datore di lavoro Ita, immutata nella sostanza: i fattori e beni di produzione, gli elementi organizzati e i segni distintivi di Alitalia, nel passaggio dal 14 ottobre 2021 al 15 ottobre 2021, mostrano di non aver subito alcuna modificazione e di esser connotati dal medesimo nesso funzionale originario allorquando sono passati alla diretta gestione e proprietà di Ita.

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

22. È pacifico che l'acquisizione degli asset Aviation abbia riguardato anche il management e, più nello specifico, che Ita abbia "*introdotto un nuovo assetto manageriale (estraneo, dunque, all'acquisizione) con un nuovo modello organizzativo*" solo in scarsa misura (circa una decina); ma la circostanza è reputata irrilevante, in quanto ben può accadere che il ramo possa subire modifiche per quel che attiene alla distribuzione delle risorse e delle funzioni interne.

23. Ciò che rileva è che risulti preservata l'attitudine produttiva dell'insieme dei beni e strumenti che compongono il ramo ceduto; e, quindi, che non sia modificata la capacità, dell'entità oggetto del trasferimento, di svolgere l'originaria e predeterminata attività produttiva.

24. Questo è ciò che sostanzialmente è accaduto a seguito di due passaggi: l'acquisizione degli assets Aviation, che sono stati pacificamente oggetto di cessione da Alitalia a Ita; e l'assunzione del personale navigante e di terra proveniente, in via quasi assoluta ed esclusiva, da Alitalia.

25. Nella sostanza, si è così ricostituita una "*articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata*".

26. Nella fattispecie in esame, particolare importanza assumono, inoltre, le norme riguardanti la mobilità degli slots.

27. La nuova disciplina comunitaria (Reg. 2004/793/CE), infatti, ha sostituito il precedente art. 8 del Reg. 93/95/CEE con due distinti articoli: l'art. 8), dedicato alla procedura di assegnazione degli slots ("slot allocation") e l'art. 8-bis), dedicato alla mobilità delle bande orarie ("slot mobility").

28. Nel caso in esame, il contratto di cessione del "compendio Aviation" ha espressamente previsto il trasferimento di tutti i diritti di atterraggio e decollo (anche relativi a tratte inutilizzate, nonché le richieste di autorizzazione pendenti), i diritti di sorvolo e di traffico rilasciati da ENAC e più in particolare tutti gli slots «*in proporzione al numero dei contratti di leasing degli aeromobili oggetto dell'operazione*».

29. Pertanto, non ricorrendo né l'ipotesi del trasferimento infragruppo né quella dello scambio tra vettori aerei distinti: posto che - circostanza pacifica in giudizio - Alitalia S.p.A., a decorrere dal 15 ottobre 2021, ha interrotto qualsivoglia attività riconducibile al ramo Aviation e che ITA, prima del 15 ottobre 2021, non svolgeva alcun tipo di attività di trasporto aereo, secondo la disciplina europea richiamata, non appare potersi che identificare un trasferimento di ramo di azienda o trasferimento di stabilimento.

30. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, il giudicante ha ritenuto che la fattispecie in

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc027880d4d6a479b7a07badb41b3

esame costituisca un'ipotesi di trasferimento di ramo di azienda, astrattamente riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c.; con la conseguenza che - ove siffatta disposizione fosse in concreto applicabile - la procedura di assunzione effettuata da Ita (e che le ha consentito di limitare il passaggio dei lavoratori e di selezionare le risorse originariamente assegnate al ramo Aviation di Alitalia) risulterebbe necessariamente illegittima ed elusiva dei diritti fondamentali dei lavoratori, in quanto il passaggio del personale sarebbe dovuto avvenire con continuità dei rapporti di lavoro già in essere presso Alitalia ed alle medesime condizioni di lavoro (in assenza di diverse pattuizioni tra le parti sociali).

31. Quanto alla circostanza che Alitalia è sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria (procedura che, per espressa disposizione di legge, riguarda la grande impresa commerciale insolvente «*con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali*» come sancisce l'art. 1, D.lgs. 270/1999), questo giudice ha ritenuto, in conformità all'art. 73, D.lgs. 270/1999, e all'art. 11-quater, D.L. 73/2021 ("*Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a*."), vigente alla data del 11.09.2021, che è solo dal momento in cui il programma, avente ad oggetto la cessione di beni o complessi aziendali, venga completato integralmente e residuino solo attività da liquidare o somme da recuperare e che il tribunale, d'ufficio o su richiesta del commissario straordinario, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: solo da quel preciso momento termina la funzione conservativa propria dell'amministrazione straordinaria e la stessa diventa una mera procedura concorsuale liquidatoria.

32. Come più compiutamente rilevato nell'ordinanza del 18 giugno 2024 citata, nel caso in esame, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di Alitalia, fino al momento dell'operazione di cui si controverte, si è inserita appieno nella finalità conservatrice tipica dell'amministrazione straordinaria.

33. Pertanto, quello che si è chiaramente realizzato è stata una vera e propria cessione di un ramo aziendale in piena attività produttiva, e che tale ramo ceduto sia stato privato di tutte le sue pregresse poste economiche e finanziarie passive, come documentato dal contratto di cessione prodotto in giudizio; e che la prosecuzione dell'attività è stata finalizzata a mantenere l'integrità produttiva del ramo ceduto al fine della sua cessione, con salvaguardia dell'operatività dell'impresa e delle sue unità economicamente redditizie (ma privando i lavoratori delle conseguenti tutele).

34. Appare, dunque, essersi esattamente realizzato quello che la Corte di Giustizia UE

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

identifica come procedura di pre-pack nell'ambito di una procedura concorsuale di liquidazione giudiziale: v. CGUE, sentenza del 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging contro Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV, p. 65 e 66.

35. Inoltre, secondo la CGUE (terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, Wibra Belgie, punto 47) una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività dell'impresa quando "*mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie*"; e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando "*mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori*".

36. In tale contesto normativo, nel caso in esame, dando per scontato che si tratti di una procedura di insolvenza che si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica (a tal fine designata dalla legislazione nazionale), la questione fondamentale consiste nello stabilire se tale procedura abbia una finalità propriamente ed esclusivamente liquidatoria, cioè quella di dar corso alla liquidazione dei beni dell'impresa cedente con lo scopo di massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori; ovvero abbia una finalità diversa, anche concorrente, che miri a "*salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie*".

37. La difesa di Ita Spa, sostenendo la finalità liquidatoria della procedura (in quanto volta fin dall'inizio alla dismissione del patrimonio aziendale), tenuto in conto la recente interpretazione della CGUE (che appare decisiva nel dissipare qualunque dubbio in merito alla compatibilità tra finalità liquidatoria e prosecuzione dell'attività), ha escluso, per ciò solo, in conformità alla disciplina speciale dettata dall'art. 56, D.lgs. 270/1999, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. (norma interna che è stata armonizzata con la direttiva 2001/23/CE, relativa al trasferimento di imprese e finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di attività economiche nell'ambito dell'Unione Europea).

38. Si tratta, tuttavia, di un'impostazione formalistica non suffragata, per quanto appena rilevato, da una interpretazione delle norme applicabili che appaia conforme alla giurisprudenza della CGUE; che appare, invece, avallare una interpretazione del caso in esame in opposta direzione.

39. A tale riguardo, la procedura di amministrazione straordinaria si connota come liquidatoria quando sia volta a «*massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori*», e assume, invece, carattere conservativo quando «*miri a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie*».

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

40. La finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «*disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore*», deve essere accertata in concreto e non discende indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), e lettera b-bis), del D.lgs. 270 del 1999.

41. Appare, indispensabile, dunque, al di là delle finalità dichiarate (liquidatoria o conservativa), svolgere una valutazione in concreto circa l'effettiva sussistenza, caso per caso, della finalità liquidatoria dell'amministrazione straordinaria, piuttosto che considerare tale finalità come immanente e che condizioni, automaticamente, l'adozione dei programmi di cui all'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis).

42. Nel caso di specie, tutti gli elementi fattuali e documentali conducono, inequivocabilmente, alla conclusione che trattasi di una prosecuzione dell'attività di impresa, non esclusivamente finalizzata alla liquidazione dei beni per il soddisfacimento della massa dei creditori, quanto piuttosto di una prosecuzione dell'attività finalizzata a mantenere l'integrità produttiva del ramo ceduto ad alla sua cessione, con salvaguardia dell'operatività dell'impresa e delle sue unità economicamente redditizie. Esattamente gli elementi che, secondo la Corte EU, escludono la sussistenza di una finalità liquidatoria di una procedura concorsuale o di amministrazione straordinaria.

43. Alla luce di tale accertamento in concreto, di cui si è già dato conto con l'ordinanza del 18 giugno 2024, è lecito assumere che l'operazione intercorsa tra Alitalia e ITA, avente ad oggetto il trasferimento del ramo Aviation, costituisce trasferimento di ramo d'azienda e che tale operazione di cessione è avvenuta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria avente natura conservativa (sebbene sia stata dichiarata una diversa finalità liquidatoria).

44. La prova emerge dai dati fattuali messi in rilievo nell'ordinanza incidentale del 18.06.2024, pagg. 45-49, che trovano conferma e riscontro nella documentazione versata in atti da parte ricorrente:

45. i Programmi adottati dai CC.SS. nel 2018 e nel 2021 e le numerose Relazioni commissariali (già in atti) che confermano l'indirizzo della procedura verso l'implementazione dell'impresa attraverso piani di efficientamento e riorganizzazione che hanno avuto effetti positivi sull'impresa (cfr. doc. 29 Ricorso introduttivo, Relazione Alitalia SAI 31.03.2021, p. 59 ss.);

46. la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di Alitalia ben oltre il limite annuale e, con riguardo al ramo Aviation, fino al 15 ottobre 2021, mentre, complessivamente, fino all'emissione in data 9 maggio 2024 del Decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

(ai sensi dell'art. 73 D.lgs. 270/1999) da parte del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Fallimentare (doc. 5 Ricorso in riassunzione);

47. la disciplina richiamata nei Contratti di cessione dei rami d'azienda *Handling* e *Maintenance* (ossia, gli art. 11-quater, comma 4, DL n. 73/2021 e ss.mm.ii., art. 27, comma 2, lett. a) e lett. b-bis), nonché art. 63, D.lgs. 270/99), e l'applicazione in questi casi del regime e delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., con evidente esclusione della natura liquidatoria della procedura di AS (cfr. docc. nn. 62, 63 e 64 della produzione del ricorso introduttivo);

48. il fatto che non è stata fornita prova (da parte resistente) che la procedura di Amministrazione Straordinaria (in acronimo "AS") avesse come principale finalità quella di soddisfare la massa creditoria (non solo non è stata mai fornita la prova del prezzo di vendita, né della stima di valore che dovrebbe giustificare detto prezzo, né infatti è stata mai allegata la cd. Perizia Fiori agli atti di questo giudizio o altra documentazione di stima degli asset ceduti);

49. la mancanza di diversa prova della correttezza e congruità della valutazione del prezzo di vendita del ramo, nonché dall'accertamento di gravissimi indizi del contrario (quale il trasferimento del valore dei 52 aeromobili; dei diritti di decollo e atterraggio, cd. slot; degli ETS, ecc.: tutte poste di rilevanza economica rilevante e determinante nell'ambito della cessione, provati dalla documentazione versata in atti (cfr. al Contratto di cessione del 14 ottobre 2021, doc. 19 della produzione di parte ricorrente), già rilevati da questo Giudice alle pagg. 47-48 dell'ordinanza del 18.06.2024;

50. la circostanza, rilevantissima, che non sono state trasferite, alla cessionaria, le passività incombenti sulla cedente; neppure quelle che, per titolo o causa antecedenti alla data di cessione del ramo (15 ottobre 2021), fossero imputabili a beni o contratti pacificamente ricompresi nel cd. "perimetro Aviation" ceduto ad ITA (cfr. Decisione SA.58173 della Commissione Europea sulla non trasmissibilità dei debiti contratti da Alitalia SAI ad ITA Spa: v. p. 61; e doc. n. 11 della produzione del ricorso introduttivo).

51. Si è così realizzata la cessione di un ramo aziendale in piena attività produttiva depurato di tutte le sue pregresse poste economiche e finanziarie passive.

52. Tutto ciò premesso, in assenza di ipotesi derogatorie consentite, dovrebbe trovare applicazione al caso di specie la disciplina del trasferimento dei rapporti di lavoro dei ricorrenti alla società cessionaria del ramo Ita Spa.

53. Tuttavia, l'applicazione della norma risulta attualmente impedita dal citato art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 nel testo modificato dalla legge di conversione

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

del 27 novembre 2023, n. 169, - Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

54. Questo giudice del lavoro, con la citata ordinanza del 18 giugno 2024, sollevava pertanto questione di legittimità costituzionale del citato art.6, nella parte in cui introduce nuovi limiti di applicabilità della disciplina prevista per la prosecuzione dei rapporti dei rapporti di lavoro nei casi di trasferimento di azienda o di un suo ramo. E ciò sia per violazione dei parametri costituzionali in materia di trasferimento di azienda, sia perché non può essere consentito al legislatore di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi.

55. La Corte costituzionale con la sentenza n. 99/2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, ritenendo, in contrasto con la ricostruzione ed accertamento dei fatti della causa operata da questo giudice sulla base di prove documentali che conducono a concludere verso una manifesta operazione di cessione di ramo di azienda di rilevante entità (ed a cui sono legati i lavoratori ricorrenti), che la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia avrebbe avuto certamente l'intenzionalità di perseguire finalità liquidatoria, così da doversi escludere l'applicabilità delle garanzie lavoristiche che avrebbero sancito la prosecuzione dei rapporti di lavoro, come previste dall'ordinamento interno (art. 2112 c.c.) ed eurounitario (Direttiva 23/2001/CE e Direttiva 23/2014/UE).

56. Sulla base di tale considerazione, la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 56, comma 3-bis, del D.lgs. 270/99 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso prospettato, in quanto è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche (indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi) oppure alla sua definitiva dismissione, quando la ristrutturazione si dimostri impraticabile.

57. Ed in particolare, la Corte costituzionale ha affermato che occorre aver riguardo al contenuto dei piani predisposti dai commissari per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.

58. Già in base al modello normativo astratto, per la Corte costituzionale il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del D.Lgs. 270/99 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro.

59. Il programma predisposto dai commissari risulta, perciò, disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla dismissione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti.

60. Un programma siffatto non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno *in bonis*, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare.

61. Da quest'angolazione prospettica, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione.

62. Nel caso di specie i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno *in bonis* del debitore (mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa), hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione ed alienazione dei beni del cedente.

63. Il nuovo programma è articolato in tre settori e programmi di cessione, riguardanti il "perimetro **aviation**", il "ramo **handling**" e il "ramo **manutenzione**".

64. Il programma relativo al "perimetro aviation" è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del D.lgs. 270/99, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.

65. Sempre per la Corte costituzionale, le chiare finalità del programma di cessione del "lotto aviation" trovano, poi, puntuale e decisiva rispondenza nella disciplina che ha scandito le fasi più recenti della procedura e che ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari, attestandone il carattere liquidatorio. È, dunque, lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del "lotto aviation", unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare (nell'art. 56, comma 3-bis, del D.lgs. 270/99) il modello esaustivo e a privare di rilievo determinante la normativa censurata.

66. D'altro canto, come evidenzia la comparsa di costituzione di Ita Spa, al punto 22,

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

paragrafo ii), ove viene riportato il passo dirimente sulla cui scorta la sentenza 99/2025 della Corte costituzionale fa discendere la Sua decisione, secondo cui, in riferimento alla norma regolatrice della fattispecie in esame (punto 21: «"*L'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie" (§26)*» NdR: paragrafo 26 della sent. 99/2025), «*ii) "La disposizione richiamata si attaglia alla specifica vicenda sottoposta al vaglio del rimettente e delinea una procedura provvista di carattere liquidatorio, che non realizza il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 aprile 2023, n. 9621)"*» appare dirimente e rilevante per chiedere alla CGUE la sussistenza o meno di una violazione del diritto dell'Unione.

AMMISSIBILITA' E RILEVANZA DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE.

67. Quanto all'eccezione di inammissibilità dedotta da Ita al Capo II, punti 37 e sgg., della comparsa, secondo cui sarebbe da reputare inammissibile la domanda, contenuta nel ricorso di riassunzione dei lavoratori, tesa ad ampliare il campo di indagine di questo giudice nei termini di una assunta violazione delle norme UE, fermo che l'istanza ex art. 267 del TFUE sollevata da parte ricorrente non è soggetta ad alcun termine di decadenza o di preclusione e può essere sollevata in qualsiasi stato e grado di giudizio, va, in ogni caso, rilevato che l'atto di riassunzione del giudizio può contenere domande, anche in aggiunta a quella originaria (in quanto la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, rappresentata dalla conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo acchè esso cumuli, in sé, anche quella introduttiva di un nuovo giudizio), a condizione che sia rispettato il contraddittorio (cfr., ex pluribus, Cass. sentenza 15753/2014). Il che, anche in considerazione del fatto che, ove la domanda suppletiva dovesse essere dal Giudicante ritenuta inammissibile, essa comporterebbe la necessità di introdurre, per la parte, un nuovo giudizio, che si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio di economia e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e con il principio di effettività delle tutele giurisdizionali (art. 6 CEDU, art. 6 TUE, artt. 151 e 153 TFUE, art. 47 CDFUE): sul punto, cfr. Cass., Sez. Un., sentenza del 12/10/2022 n. 29862.
68. Ed è proprio in ragione delle norme eurounitarie che questo giudice dubita della

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc027880d4d6a479b7a07badb41b3

conformità delle norme dell'ordinamento interno, così come interpretate dalla Corte costituzionale, alle norme dell'Unione.

69. Stando alla Raccomandazioni della CGUE ai giudici degli Stati membri ed alla consolidata giurisprudenza della Corte UE, una norma nazionale non può impedire al giudice di rinvio di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in qualsiasi fase del procedimento che esso ritenga appropriata e eventualmente di lasciare disapplicati gli apprezzamenti della Corte Costituzionale che si rivelassero in contrasto con il diritto dell'Unione: sentenza Križan del 15.01.2013, C-416/10, p. 53-56 (v. anche sentenza del 21 dicembre 2016, C-76/15, Vervloet e altri; sentenza CG del 22.06.2010, Melki e Abdeli; sentenza CG del 11.09.2014, C-112/13).

70. Va, altresì, rammentato il principio secondo cui un «*giudice nazionale che ha esercitato facoltà di chiedere rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte di giustizia, che queste ultime non siano conformi al diritto UE*» (Sentenza Elchinov del 2010, C-173/09). Va rilevato, infatti, che «*L'esigenza di assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione include l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto interno incompatibile con il diritto dell'Unione*» (Sentenza Ognyanov del 2016, C-614/14, p. 35). Tanto che, «*gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell'Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne relative alla ripartizione delle competenze giurisdizionali, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, non si può ammettere che le norme di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, pregiudichino l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione*» (Sentenza AB del 2021, C-824/18, p. 148). È, dunque, principio consolidato quello secondo cui «*i giudici nazionali mantengono la più ampia facoltà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, [senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l'effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa]» e che «l'autorità inerente alla sentenza pregiudiziale non osta a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la controversia di cui al procedimento principale. Un tale rinvio si impone a un giudice nazionale di ultima istanza quando esso si trova di fronte a difficoltà di comprensione quanto alla portata della sentenza della Corte*» (Sentenza Consorzio

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

Italian Management, C-561/19, punti 37 e 38; cfr. anche, tra le altre, le sentenze Kaba, C-466/00, e FNV, C-237/20).

71. Va, infine, rilevato il principio codificato dalla Corte UE (sentenza del 19.10.2017, C-101/16, SC Paper Consult) che si trascrive: «*28 - Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punto 53, nonché del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, EU:C:2016:975, punto 56).*

72. *Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione godono di una presunzione di necessità e di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura teorica o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punto 54, nonché del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, EU:C:2016:975, punto 57)*».

73. Alla luce delle considerazioni profilate dalla Sentenza n. 99/2025 della Corte costituzionale, appare necessario investire della questione la Corte di Giustizia al fine di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto dubitandosi della corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, degli artt. 1 e 11 della Direttiva 2008/94/CE e degli artt. 21, 47, 52, 53 e 54 della Carta di Nizza (CDFUE) in rapporto alla normativa interna in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al D.lgs. 270/1999.

LA NORMATIVA ITALIANA APPLICABILE *RATIONE TEMPORIS*.

74. Le questioni oggetto del procedimento principale investono il tema delle vicende

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

circolatorie dell'impresa e della loro incidenza sulla sorte dei rapporti di lavoro. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo rappresenta estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), che da tali scelte possono essere pregiudicati.

75. L'art. 2112 cod. civ. appresta un apparato di garanzie, configurando questa fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro, che soggiace a regole autonome tanto rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, quanto rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 cod. civ.). Tale disciplina imperativa interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, oggi contenuta nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

76. La normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro. Nel dettato codicistico, la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

77. La normativa europea ha dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)*», disposizione modificata a più riprese al fine precipuo di adeguare l'ordinamento interno alle prescrizioni del diritto europeo. In questo medesimo disegno innovativo si inserisce la novella del quinto comma dell'art. 2112 cod. civ., da ultimo modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

78. In virtù di tali innovazioni, che recepiscono l'elaborazione della giurisprudenza, tanto europea quanto di legittimità, ed estendono il raggio applicativo della disciplina di protezione, il trasferimento d'azienda si configura come «***qualsiasi operazione che, in***

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda».

79. Non rileva, dunque, di per sé solo il mezzo tecnico giuridico adoperato. La disciplina dell'art. 2112 cod. civ. si applica ogniqualvolta permanga immutata l'organizzazione aziendale e si verifichi la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro, che subentra in un complesso funzionale di beni idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale (anche se decorre un apprezzabile lasso temporale tra la cessione e la ripresa dell'attività). Né si richiede un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 31 luglio 2023, n. 23242, e sentenza 23 ottobre 2018, n. 26808).

80. La disciplina dell'art. 2112 cod. civ. si applica anche al «*trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento*» (quinto comma, secondo periodo). Tale trasferimento riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento. La cessione di ramo d'azienda presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'àmbito dell'impresa cedente al momento della cessione.

81. Come detto, le questioni oggetto del procedimento principale si intersecano, in particolare, con la disciplina interna relativa al trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana).

82. La Commissione europea, in quel frangente, aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso (con l'art. 47, commi 5 e 6, della L. 428/1990) l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi. I lavoratori avevano così perduto il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali e il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale. Nel decidere sul ricorso della Commissione europea, la Corte di giustizia ha affermato che la procedura di accertamento

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc027880d4d6a479b7a07badb41b3

della crisi aziendale non tende «*ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23*» e neppure si trova «*sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo*» (punto 39). Inoltre, ha evidenziato che «*l'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23*» (punto 44).

83. Per contro, l'art. 47, comma 5, della L. 428/1990, nella versione allora vigente, «*priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23*» (punto 45).

84. Il legislatore nazionale è, quindi, intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata. L'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 ("*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*"), convertito, con modificazioni, nella Legge 20 novembre 2009, n. 166, ha modificato l'art. 47 cit. e vi ha inserito il comma 4-bis, destinato a regolamentare il trasferimento delle aziende «*a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività*». In tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «*un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo*» (così sancisce l'alinea di detto comma 4-bis). L'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ("*Misure urgenti per la crescita del Paese*"), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato l'art. 47, co. 4-bis, della L. 428/1990 ed ha inserito le lettere b-bis) e b-ter), così disponendo, rispettivamente, che l'art. 2112 c.c. trova applicazione (sempre "*nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo*") anche al trasferimento che riguardi le aziende «*per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo*» e «*per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti*».

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

85. Proprio al fine di assicurare la coerenza di tali previsioni con il diritto europeo, la Corte di cassazione ha enfatizzato il dato letterale, che richiama l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., e ha soggiunto che l'accordo sindacale non può disporre, in senso limitativo, dei trasferimenti dei lavoratori dell'impresa cedente e non può derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° giugno 2020, n. 10414). Le uniche modifiche consentite, eventualmente anche *in peius*, riguardano l'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2021, n. 33154).

86. Diversamente, l'art. 47, comma 5, della L. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), D.L. 135 del 2009, come convertito, dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. quando il trasferimento abbia ad oggetto «*imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione*».

87. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «*può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante*».

88. In definitiva, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella *summa divisio* tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa. Tali nozioni devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne l'ambito operativo e la portata. L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è istituto che regolamenta l'ipotesi della grande impresa commerciale in stato di insolvenza "*con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali*" (art. 1, D.lgs. 270/1999). La ratio di tale previsione si rinviene nell'esigenza di creare una procedura concorsuale idonea a conciliare interessi differenti: il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore insolvente, da un lato, il salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione di posti di lavoro, dall'altro. Lo scopo è quello di evitare soluzioni liquidatorie che non tengano conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa.

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

89. L'accertamento, secondo quanto prescritto dall'art. 27, D.lgs. 270/99 (applicabile *ratione temporis*), contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «*concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo. All'autorità amministrativa spetta, invece, la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo D.Lgs. 270 del 1999. La fase diagnostica, rappresenta il perno dell'intera procedura, ed è caratterizzata da un vero e proprio giudizio prognostico sulle possibilità di sopravvivenza dell'impresa. Se tale valutazione ha esito positivo si avrà la vera e propria apertura della procedura di amministrazione straordinaria, in caso contrario, al Tribunale non resterà che dichiarare il fallimento.

90. La fase successiva prevede, in primo luogo, la «*cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali")*» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. del 18 gennaio 2024, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico*», convertito, con modificazioni, nella Legge del 15 marzo 2024, n. 28).

91. Altra opzione concerne la «*ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione")*» (art. 27, comma 2, lettera b).

92. Per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, il legislatore prefigura anche «*la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")*» (art. 27, comma 2, lettera b-bis).

93. L'art. 27, comma 2-bis, del D.Lgs. 270/1999, inserito dall'art. 1, comma 841, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*», consente al Ministero dello sviluppo economico di autorizzare una durata dei programmi fino a quattro anni, con riferimento alle imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc027888b0df4d6a479b7a07badb41b3

94. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del D.L. 347/2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del D.L. del 28 agosto 2008, n. 134 ("*Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi*"), convertito, con modificazioni, nella L. del 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.L. 347/2003) e al cessionario una specifica facoltà.

95. Nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «*concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario*».

96. L'art. 56, D.Lgs. 270/1999, definisce il contenuto del programma, che deve indicare:
«*a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;*
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1).
Il contenuto è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione. Nell'un caso, il programma deve indicare anche «*le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori*» (comma 2), laddove, nell'altro, dev'essere corredato dall'indicazione di «*eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali*», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato» (comma 3).

97. Particolare rilievo assume la previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs. 270/1999, inserita dall'art. 14, comma 5, del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185 ("*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*"), convertito, con modificazioni, nella L. del 28 gennaio 2009, n. 2.

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

La disposizione riguarda le operazioni, descritte dai commi 1 e 2, realizzate «*in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti. Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile*».

98. Tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della L. 428/1990, nella versione introdotta dal D.L. 135/2009, come convertito.

Se l'art. 47, comma 5, della L. 428/1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha, come tratto qualificante, l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, v'è da rilevare che l'art. 56, comma 3-bis, D.Lgs. 270/1999, non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio. A salvaguardia del principio di specialità deve osservarsi che l'art. 56, comma 3-bis, D.lgs. 270/1999, non presenta alcuna incompatibilità con la disciplina di cui all'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990, se interpretato secondo i principi della giurisprudenza eurounitaria. È, infatti, la finalità liquidatoria della procedura, e non la continuità dell'impresa, che pone il vero *discrimen* per il trasferimento dei rapporti di lavoro. La norma (art. 47, comma 4-bis) indica, in termini generali, in quali ipotesi (tra le quali l'amministrazione straordinaria in caso di continuità dell'impresa) non è ammessa la deroga all'art. 2112 c.c... La norma speciale contenuta nell'art. 56, comma 3-bis, specifica, con riferimento all'amministrazione straordinaria, prevede quindi che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. è consentita solo nei casi in cui il programma di cessione abbia finalità liquidatoria (in questo senso Corte Costituzionale sentenza 99/2025). È la finalità liquidatoria del programma di cessione che consente la deroga all'art. 2112 c.c., in quanto l'amministrazione straordinaria non nasce come procedura liquidatoria ma, normalmente lo diventa una volta attuato il programma di cessione.La procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ha mantenuto intatta nel tempo la sua finalità conservativa del patrimonio produttivo, mediante la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione delle attività imprenditoriali; ma, contrariamente alle altre procedure concorsuali, il suo fine principale è quello di evitare la messa in liquidazione dell'impresa in considerazione dei notevoli interessi coinvolti, siano

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

essi privati o pubblici (Cass., Sez. I, 05/01/2022, n. 192).

99. .A tal fine, l'art. 73, D.Lgs. 270/99 (rubricato "*Cessazione dell'esercizio dell'impresa*") dispone, al comma 1, che: "*Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa*".

E, al comma 3, che "*A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.*"

La finalità conservativa della procedura è ribadita dallo stesso legislatore all'art. 69, D.Lgs. 270/99, ove dispone la "*conversione della procedura in fallimento*" nei casi in cui essa "*non può essere utilmente proseguita*": circostanza che, nel caso in esame, non si è verificata.

Analogamente l'art. 11 quater, del D.L. del 25/05/2021, n. 73 (Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.), nel testo vigente alla data del 11.09.2021, al comma 8 testualmente dispone: *L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.*

LE NORME DELL'UNIONE.

LA DIRETTIVA 2001/23/CE del CONSIGLIO del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

100. L'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23 è definito all'**art. 1**, il quale sancisce che essa si applica "*ai trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale …*" (**lett. a**).

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

Ai sensi della successiva **lett. b** "*è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria*".

Il che, come sancisce la **lett. c**, indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle imprese "*che esercitano un'attività economica*" e indipendentemente dal fatto "*che perseguano o meno uno scopo di lucro*".

101. Nel caso in esame non vi è dubbio che la situazione di fatto accertata da questo giudice costituisce una successione aziendale, ossia un trasferimento di un'entità economica che ha mantenuto la propria identità, intesa come insieme organizzato di risorse, per l'esercizio di un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria (v. CGUE, sentenza del 27 febbraio 2020, Grafe e Pohle, C-298/18, EU:C:2020:121, punto 22; sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C-416/16, EU:C:2017:574, punto 34 e giurisprudenza ivi citata; sent. del 16 novembre 2023, cause riunite da C-583/21 a C-586/21, punti 64 e 65).

Rilevano, al **Capo II**, le norme che sanciscono il "***mantenimento dei diritti dei lavoratori***".

L'art. 3, paragrafo 1, stabilisce che "*I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario*".

È demandato alla sfera di competenza degli Stati membri la possibilità di sancire la responsabilità solidale del cedente anche dopo il trasferimento per gli obblighi che risultano costituitisi prima del trasferimento derivanti da rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento stesso.

L'art. 3, paragrafo 3, sancisce che "*Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo*".

L'art. 4, paragrafo 1, stabilisce che "*Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario*".

Il successivo **paragrafo 2** stabilisce, inoltre, che "*Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di*

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro".

L'art. 5 stabilisce, poi, che:

"***1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente*** *(che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente).*

Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente *(indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso)* ***e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente*** *(che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale),* ***uno Stato membro può disporre che****:*

a. *nonostante l'articolo 3, paragrafo 1,* ***gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario****, a condizione che tali procedure diano adito,* *in virtù della legislazione dello Stato membro,* ***ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980****, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri* ***relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro****; e/o*

b. *il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano,* ***modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti****.*

2. *Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un'autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998.*

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

3. ***Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l'abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva***.".

102 LA DIRETTIVA 2008/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2008 RELATIVA ALLA TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI IN CASO D'INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO.

L'art. 1 ("*Ambito di applicazione e definizioni*") della Direttiva 94/2008/CE sancisce espressamente che:

Par. 1 - "*La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1*".

Par. 2 – "*Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in base all'esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva*".

L'art. 2, par. 1, stabilisce, altresì, che:

"*Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l'autorità competente, in virtù di dette disposizioni: a) ha deciso l'apertura del procedimento; oppure b) ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento*".

L'art. 11, infine, nel sancire il divieto di regresso delle tutele esistenti negli Stati membri, dispone che: "*L'attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa*".

103 .L'ARTICOLO 147 DEL TFUE (ex articolo 127 del TCE) stabilisce che:

"*1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone*

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

1. *2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato*".

104. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE.

L'art. 21 della Carta di Nizza (che trova il suo corrispondente nell'art. 14 CEDU) sancisce il principio di non discriminazione indicando una serie di fattori di protezione che non appaiono avere valore tassativo; ed espressamente sancisce che:

"*È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali***".**

L'art. 52 sancisce la portata dei diritti fondamentali garantiti e stabilisce che

"***1.*** *Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.*

2. *I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.*

3. *Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa*".

L'art. 53 della Carta definisce il livello di protezione e sancisce che:

"*Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri*".

IL GIUDIZIO DI RAGIONEVOLEZZA.

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

105 È costante insegnamento della Corte UE che il giudizio di ragionevolezza (o cd. ragione obbiettiva) della discriminazione indiretta richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive la disparità di trattamento e sulla scorta di criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se la disparità trovi origine da una reale necessità di differenziazione, se la stessa sia idonea a conseguire l'obbiettivo perseguito e risulti necessaria per il perseguimento di tale stessa finalità.

Sul punto, si richiama la sentenza del 04.05.2023 cause riunite C-529/21 a 738/21, punti 52 a 56, e segnatamente il punto 54, secondo cui "*Per quanto riguarda il requisito della comparabilità delle situazioni in esame al fine di determinare la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento, la Corte ha precisato, innanzitutto, che tale comparabilità deve essere valutata non già da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che caratterizzano dette situazioni, tenuto conto in particolare dell'oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione in questione, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 67 e giurisprudenza ivi citata)*".

Il giudizio di ragionevolezza si articola, dunque, in tre passaggi:

la verifica della comparabilità delle situazioni, con una valutazione di fatto che miri ad accertare situazioni analoghe (sebbene non identiche);

la valutazione dello svantaggio, ossia il trattamento meno favorevole delle tutele predisposte tra le situazioni prese in comparazione;

l'accertamento della sussistenza di ragioni oggettive che posso giustificare la diversità di trattamento, da effettuarsi solo all'esito positivo dei due precedenti passaggi, valutando se l'atto, patto o condotta persegue una finalità legittima, se la differenziazione è assolutamente necessaria per perseguire la finalità medesima e se la differenziazione che si viene a creare viene perseguita dall'atto patto o condotta in maniera appropriata (ossia, se non sussistono altre modalità di realizzare la medesima finalità con altre modalità che possano reputarsi più appropriate).

106. L'INTERVENTO DEL GOVERNO ITALIANO SUI GIUDIZI IN CORSO.

Da ultimo, non si può mancare di osservare che il Governo italiano, attraverso lo strumento del Decreto-legge, ha inteso intervenire sui giudizi in corso, proposti dinanzi a vari Tribunali e Corti di Appello da parte di moltissimi lavoratori rimasti esclusi dalle tutele

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

della società di nuova costituzione.

Eppure, la stessa Corte E.D.U., con la sentenza del 31.05.2020, Maggio ed altri c. Italia, "*ha ripetutamente riconosciuto che, benché non sia precluso al corpo legislativo di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore,* ***il principio dello stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'articolo 6 precludono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la definizione giudiziaria di una controversia*** *(si vedano, tra molte altre, le sentenze Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, Serie A n. 301-B; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112, Reports 1997-VII; e Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII)*": v. punto 43.

In particolare, anche in quel caso venivano in rilievo, proprio come nel caso di specie, "*l'effetto della Legge*" e "*la collocazione temporale della sua promulgazione*": v. punto 44).

Ed è la stessa Corte costituzionale ad aver avuto occasione di dichiarare, in una situazione del tutto analoga a quella vagliata dalla Corte EDU e oggi in esame, che in presenza di un intervento del Legislatore, teso a frapporsi ad un orientamento giurisprudenziale che si andava formando su numerosi giudizi pendenti davanti a diverse autorità giudiziarie del territorio italiano, con l'introduzione di una nuova norma finalizzata ad incidere sui giudizi in corso, a sancire che "*La norma impugnata lede, in pari tempo, l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 209 del 2010, per l'indissolubile legame che unisce tali valori dello stato di diritto* […]. *L'affidamento, nel caso di specie, risultava corroborato da un assetto normativo risalente … e da una giurisprudenza che gli stessi lavori parlamentari menzionano e che la legge interpretativa consapevolmente ribalta, ripercuotendosi sui giudizi in corso e su vicende non ancora definite* (Corte cost. sent. n. 260/2015, punto 6).

Appare, dunque, potersi ravvisare anche la sussistenza di una violazione del principio di effettività delle tutele giudiziarie e del divieto dell'abuso di diritto.

107 L'art. 47 della CDFUE (che trova il suo corrispondente nell'art. 6 CEDU), rubricato "*Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*", sancisce che:

"*Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.*

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".

108. L'art. 54 della CDFUE (che trova il suo corrispondente nell'art. 17 CEDU), rubricato "*Divieto dell'abuso di diritto*", sancisce che:

"*Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta*".

Ed atteso che **l'art. 52, paragrafo 3, della Carta di Nizza**, impone che le norme della CDFUE vadano interpretate alla luce della nomofilachia della Corte EDU, laddove corrispondenti a norme contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, appare necessario verificare se, alla luce degli artt. 47 e 54 CDFUE e degli artt. 6 e 17 CEDU, una norma interna, come quella di cui all'art. 1, co. 1-bis, del D.L. 4/2024, conv. con modificazioni in L. 28/2024, che novella l'art. 27 del D.Lgs. 270/1999, leda il diritto ad un giusto processo e se costituisca una violazione del divieto dell'abuso di diritto.

Contestualmente, non appare corretto, per codesto giudice, esimersi dall'osservare che la norma interna in esame appare compromettere il livello di protezione e la portata dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione (artt. 53 e 54 della CDFUE) e che costituisce autonoma questione che si demanda alla valutazione della Corte UE.

109. Dalla disamina dei fatti e delle norme indicate, così come interpretate anche dalla Corte cost. con la sentenza n. 99/2025, appare potersi ravvisare, sotto diversi ed autonomi aspetti, una e più violazioni delle norme dell'Unione (artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE; artt. 1 e 11 Direttiva 2008/94/CE; artt. 47, 52, 53 e 54 della CDFUE sotto i vari aspetti) e del principio di non discriminazione (art. 21 della CDFUE) tra lavoratori direttamente comparabili, in cui la finalità liquidatoria espressamente voluta dall'amministrazione dell'impresa, in contrasto con una situazione in cui è stata operata una accertata cessione di una parte di impresa in favore di Ita, in assenza di mezzi appropriati e necessari, non appare costituire una finalità legittima.

110. Ed appare, invece, una discriminazione indiretta nell'accesso alle tutele da parte dei lavoratori svantaggiati, in comparazione ai lavoratori che, invece, accedono alle tutele del mantenimento dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro e delle medesime condizioni

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

contrattuali praticate presso l'impresa cedente; *melius*, presso le imprese cessionarie nell'ambito delle altre cessioni di ramo d'azienda intervenute (ramo Handling e ramo Maintenance).

111 . Ed appare altresì eludere ed ostacolare il perseguimento delle finalità volute dall'art. 147 TFUE, dalle Direttive 23/2001/CE e 94/2008/CE e dagli artt. 21, 47, 52, 53 e 54 della CDFUE.

PQM

Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro,

visti gli art. 19, co. 3, del Trattato dell'Unione Europea ed art. 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale e formula i seguenti quesiti:

1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23 debba essere interpretato, insieme all'art. 147 TFUE, nel senso che la condizione che "*una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente*" è soddisfatta allorché:

a) la procedura di amministrazione, per espressa disposizione di legge, persegua finalità conservativa del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. 270/1999.

b) la procedura di amministrazione straordinaria è aperta qualora le imprese destinatarie presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 27, co. 1, D.Lgs. 270/1999.

c) al contrario, in difetto del presupposto di concrete prospettive di recupero, il Tribunale competente dichiari l'apertura del fallimento, oggi denominata liquidazione giudiziale.

d) la procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa si apra dopo che sia emesso il decreto di cessazione dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.Lgs. 270/1999.

e) sia formalmente adottato dai Commissari Straordinari un programma di cessione di complessi aziendali o di complessi di beni e contratti, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) e lett. b-bis), in combinato disposto con l'art. 56, comma 3-bis D.Lgs. 270/1999, con conseguente esclusione dell'accertamento giudiziale della medesima condizione.

f) sia effettivamente perseguita nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria la massima soddisfazione del ceto creditorio e di ciò vi sia prova nell'ambito del giudizio di merito;

g) al contrario, nell'ambito del giudizio di merito, non sia fornita prova del perseguimento

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

della finalità di massimizzare l'interesse del ceto creditorio.

2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, Direttiva 2001/23 debba essere interpretato, insieme all'art. 147 del TFUE, nel senso che la condizione che "*una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente*" è soddisfatta, allorché:

a) nella procedura di amministrazione straordinaria, il controllo giudiziale sia limitato alla dichiarazione dello stato di insolvenza che precede l'apertura della procedura;

b) la procedura di amministrazione straordinaria preveda un controllo giudiziale soltanto all'esito del programma di cui all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 270/1999, ed esclusivamente con l'emissione del decreto di cessazione dell'attività di impresa;

c) nessun controllo giudiziale sia ordinariamente previsto in relazione all'effettivo perseguimento della finalità di massimizzazione della soddisfazione collettiva dei creditori ovvero di salvaguardia dell'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie.

3) Se, alla luce degli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, interpretato alla luce dell'art. 147 del TFUE, sussiste una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 21 della CDFUE (interpretato ed applicato alla luce degli artt. 52 e 53 della CDFUE) tra i lavoratori, direttamente comparabili tra di loro, che possono accedere alle tutele degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/23 e degli artt. 1 e 11 della Direttiva 2008/94 mantenendo in continuità il proprio posto di lavoro e le condizioni di lavoro, in caso di procedura che abbia finalità conservativa, e lavoratori che, invece, in caso di procedura che abbia finalità liquidatoria non possano accedere alle tutele degli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/23/CE (e dell'art. 1 e 11 della Direttiva 2008/94/CE) e, dunque, non possano più mantenere il proprio posto di lavoro, allorquando, nell'ambito di una procedura liquidatoria vengano comunque effettuate operazioni di cessione d'impresa o parte dell'impresa che assumono le caratteristiche, di fatto, della conservazione di quella stessa impresa o parte dell'impresa ceduta.

4) In caso di risposta positiva, ossia in caso di accertamento di una discriminazione indiretta non sorretta da ragione obbiettiva (priva di finalità legittima e/o non perseguita mediante l'adozione di mezzi appropriati e necessari), ai sensi dell'art. 147 TFUE, dell'art. 21 CDFUE e delle Direttive 23/2001/CE e 94/2008/CE, se possa applicarsi il principio di equivalenza delle tutele antidiscriminatorie, secondo il quale i lavoratori svantaggiati possono acquisire le medesime tutele dei lavoratori assunti in comparazione e trattati più

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

favorevolmente, come sancito dalla CGUE, Grand Chambre, con la sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, causa C-414/16 (punti 75-80).

5) Se l'intervento normativo effettuato dal Governo italiano con l'introduzione dell'art. 1, co. 1-bis, del D.L. 4/2024, conv. con modificazioni in L. 28/2024, che novella l'art. 27 del D.Lgs. 270/1999, che incide direttamente sui giudizi in corso e pendenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria nazionale, in una situazione di fatto e di diritto che vede il Governo italiano direttamente coinvolto come autorità di controllo dell'impresa cedente, integri una violazione degli artt. 47 e 54 CDFUE (che trovano il proprio corrispondente, ai sensi dell'art. 52, par. 3, CDFUE, negli artt. 6 e 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e degli artt. 52 e 53; se, dunque, tale norma interna osta alla piena applicazione del diritto ad un ricorso effettivo a causa di un abuso di diritto, e/o osta al livello di protezione e/o portata dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza e dalle Direttive indicate.

6) Se l'intervento normativo effettuato dal Governo italiano con l'introduzione dell'art. 1, co. 1-bis, del D.L.4/2024, conv. con modificazioni in L. 28/2024, che novella l'art. 27 del D.Lgs. 270/1999, così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. 99/2025) costituisce una violazione del divieto di regresso delle tutele dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro disciplinato dalla Direttiva 2008/94/CE agli artt. 1 e 11 e, per l'effetto, osta al perseguimento delle finalità volute dalla direttiva stessa.

Dispone, nelle more della pronuncia della Corte UE, la sospensione del processo sino alla decisione della Corte, non apparendo sussistere questioni cautelari su cui provvedere.

Riserva all'esito della pronuncia ogni altra decisione.

Ai sensi delle "*Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale*" della CGUE (2019/C 380/01), dispone l'anonimizzazione dell'ordinanza di rimessione, in caso di diffusione, nella sola parte dei dati che afferiscono alle persone fisiche, eccetto che per i procuratori.

Dispone la trasmissione alla CGUE di copia conforme all'originale della presente ordinanza, di copia del fascicolo di causa e di copia conforme della presente ordinanza anonimizzata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

ROMA, 16/09/2025

Il Giudice

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc02788b0df4d6a479b7a07badb41b3

dott.ssa
Tiziana Orru’

Firmato Da: TIZIANA ORRU' Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4fc027888b0df4d6a479b7a07badb41b3